

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
I Sezione Lavoro

10240/15

RG 13944/2014

Sentenza n.

Il Giudice designato, d.ssa Maria Lucia Frate

nella causa

TRA

[redacted] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [redacted]  
[redacted] con sede legale in [redacted] zona  
[redacted]

(avvocati Fabio Pulsoni e Gianluca Gemma)

ricorrente-opponente

e

[redacted]  
(avvocato Sabrina Primavera)

resistente-opposta

all'udienza del 23-11-2015 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,  
rigetta il ricorso in opposizione.

Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale.

Liquida le spese di lite in complessivi euro 3000 e le compensa per un terzo.

Condanna l'opponente al pagamento del residuo pari ad euro 2000.

Roma, 23-11-2015

Il Giudice

*Maria Lucia Frate*

### **Fatto e diritto**

Con ricorso ai sensi dell'art. 1 comma 51 l. 28 giugno 2012 n. 92 depositato in data 18-4-2014 la [REDACTED] indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa ex art. 1 comma 49 della legge citata in data 21-3-2014, con la quale il Tribunale di Roma aveva annullato il licenziamento intimato ad [REDACTED] in data 17-6-2013 condannando essa società alla reintegra della lavoratrice ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi nella misura di legge e con condanna alle spese di lite da distrarsi.

A sostegno della domanda ha argomentato in fatto ed in diritto concludendo: in via principale per la riforma della impugnata ordinanza e consequenziale declaratoria di legittimità del licenziamento e diritto alla ripetizione di quanto percepito dalla lavoratrice in esecuzione della ordinanza opposta; in subordine per l'applicazione del 5° comma dell'art. 18 l.300/70, dichiarando risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e riconoscendo un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nel minimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; in ogni caso per la restituzione da parte della lavoratrice di tutto quanto percepito

in esecuzione dell'ordinanza opposta. Con vittoria di spese anche della prima fase.

Si è tempestivamente costituita [REDACTED] formulando le proprie difese, ribadendo ed ampliando le argomentazioni già esplicate nella fase sommaria, e dedotta la correttezza/legittimità della ordinanza del giudice di prime cure concludeva per il rigetto dell'opposizione. In via riconvenzionale chiedeva, in parziale riforma della ordinanza, di calcolare l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto quantificata in euro 2.208,78 e non già di euro 1494,71 come indicato nell'ordinanza, condannando la [REDACTED] a corrisponderle l'ulteriore maggior somma di euro 5.092,14 a titolo di indennità risarcitoria per l'illegittimo licenziamento dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, quale differenza non ancora corrisposta dal datore di lavoro. Con vittoria di spese.

All'udienza, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, svolta attività istruttoria mediante l'audizione di quattro testimoni, concesso termine per deposito di note, la causa è stata infine discussa e decisa come da dispositivo.

L'opposizione è infondata per quanto in appresso.

Documentale e pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti: la [REDACTED] è dipendente della [REDACTED] a decorrere dal 23-1-2001 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato stipulato ex l. 68/99 in qualità di "Inventory Assistant" ed inquadrata al terzo livello ccnl terziario (vd contratto di lavoro: doc 1 fasc ric fase sommaria).

Sempre dalla documentazione in atti emerge: che in data 21-12-2013 la lavoratrice subiva un infortunio *in itinere*, a seguito del quale le veniva diagnosticato un "*trauma distorsivo caviglia sinistra e piede sinistro*" con deficit della deambulazione in relazione al quale l'Inail attestava l'inabilità temporanea assoluta fino al 18 gennaio 2013 (doc. 11 fasc ric fase sommaria); che tale condizione di inabilità si protraeva fino al 31 gennaio 2013, poi fino al 13 febbraio 2013 e poi fino al 27 febbraio 2013 (docc 12-14-15 fasc cit); che l'inail in data 15-2-2013 richiedeva l'esecuzione di una "TAC" al piede sinistro (doc 16 fasc cit) all'esito della quale veniva diagnosticata la "*frattura del cuboide con trauma distorsivo caviglia e piede sinistro*" e conseguente inabilità temporanea assoluta inizialmente fino al 13 marzo 2013 e progressivamente prorogata fino al 17-7-2013 (docc. da 17 a 29 fasc cit).

Con lettera del 6-6-2013 la società muoveva alla lavoratrice la seguente contestazione "*...ella è assente dal servizio dal 21 dicembre 2012, con ultimo certificato medico recante prognosi sino al 19 giugno 2013, per infortunio in itinere determinato da frattura dell'osso cuboide del piede sinistro....Nonostante la diagnosi dichiarata dal medico che ha determinato la sua lunga assenza dal*



*servizio, ella è stata vista sempre senza tutore nonché deambulare con continuità e regolarità (2,3,4,10,14,16, maggio 2013), guidare (3,4,10,14, e 16 maggio 2013). Inoltre, ci risulta che il 10 maggio 2013 e il 16 maggio 2013, recatasi presso la sede della nostra società in Lungotevere Marzio 11, ella abbia indossato uno scarpone ortopedico, e dopo aver parcheggiato l'autovettura, sia entrata in azienda assumendo un'andatura vistosamente claudicante ovvero zoppicando ininterrottamente, e ciò anche davanti ai suoi colleghi di lavoro. Solo successivamente, allontanatasi dall'azienda, ella ha tolto lo scarpone ortopedico, indossando delle normali scarpe da ginnastica, e ha ripreso a camminare regolarmente senza alcuna difficoltà di deambulazione. Le circostanze sopra riferite concernenti il suo comportamento confliggono palesemente con la menomazione temporanea da cui sarebbe affetta o comunque con le prescrizioni mediche che dovrebbe serbare per una pronta guarigione e ripresa del servizio. Considerata la estrema gravità di un tale comportamento che ella ha posto in essere, con la presente la invitiamo a fornirci le sue giustificazioni..." (doc 30 fasc cit).*

Ritenute insufficienti le giustificazioni fornite dalla lavoratrice (doc 31 fasc cit) la ██████████ la intimava il licenziamento per giusta causa senza preavviso con effetto immediato con lettera del 20 giugno 2013 del seguente tenore: ".....risulta, pertanto,

*confermato quanto a Lei addebitato nella nostra lettera di contestazione e cioè che ella, nonostante la diagnosi dichiarata dal medico, è stata vista sempre senza tutore, deambulare con continuità e regolarità, guidare, trasportare pesi, piegarsi flettendo anche l'arto sinistro, e cioè in condizioni di salute ben diverse da quelle che dovrebbero derivare dalla patologia di cui ella dichiara di soffrire. Inoltre lo stato morboso che non le consente di rendere la sua regolare prestazione lavorativa non ha potuto sicuramente trovare alcun giovamento, in termini di rapida guarigione, da tale suo comportamento e né tantomeno dalla inosservanza delle prescrizioni mediche che Ella avrebbe dovuto rispettare. Risulta altresì confermato quanto contestatole e cioè che, in occasione di ben due visite presso la sede del suo datore di lavoro, ella ha vistosamente simulato un'andatura vistosamente claudicante solo all'interno dell'azienda ed in presenza dei suoi colleghi di lavoro, riprendendo poi a camminare regolarmente e senza alcuna difficoltà di deambulazione nel momento in cui è uscita da detta sede. Riteniamo tale suo comportamento gravissimo perché in violazione degli obblighi legali e contrattuali, e tale da ledere irreversibilmente il rapporto fiduciario e da non consentire neanche in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro" (doc 33 fasc cit).*

Ciò premesso, l'opponente censura in primo luogo l'“*erroneità, superficialità e contraddittorietà*” dell'ordinanza emessa dal primo giudice il quale non avrebbe dato il giusto e corretto rilievo alla condotta tenuta dalla lavoratrice, la quale “nonostante la diagnosi dichiarata dal medico” (pag 7 del ricorso in opposizione) avrebbe tenuto condotte palesemente con la stessa confliggenti estrinsecantesi nel camminare senza tutore, nonché deambulare con continuità e regolarità, guidare, trasportare pesi, piegarsi flettendo anche l'arto sinistro (nelle date indicate specificatamente al punto indicato) nonché in due occasioni (sempre nelle date indicate) di avere indossato uno scarpone ortopedico solo dopo avere parcheggiato l'autovettura e di essere entrata in azienda assumendo un'andatura vistosamente claudicante, zoppicando ininterrottamente davanti ai colleghi di lavoro e solo successivamente all'allontanamento dall'azienda, di avere tolto lo scarpone ortopedico, di avere indossato delle normali scarpe da ginnastica e di avere ripreso a camminare senza alcuna difficoltà.

Sul punto non può che richiamarsi quanto già espresso dal giudice della fase sommaria le cui argomentazioni pienamente si condividono: “...*Va sottolineato che nessuna espressa contestazione è stata effettuata dalla società in merito alla veridicità di tale documentazione e, quindi, della valutazione operata dall'istituto in merito all'esistenza della menomazione ed alla sua*



*idoneità ostativa all'attività lavorativa: ciò emerge chiaramente non soltanto dal contenuto della contestazione disciplinare- in cui si fa riferimento alla "diagnosi dichiarata dal medico che ha determinato la sua lunga assenza dal servizio" senza alcun rilievo volto ad inficiare la validità della certificazione medica- ma anche dalle argomentazioni difensive svolte nella memoria di costituzione....La società ha comunque sostenuto la "sindacabilità giudiziale del contenuto del certificato medico sia sotto il profilo della coerenza dei suoi contenuti diagnostici, prognostici e terapeutici sia sotto il profilo dell'idoneità del disturbo certificato a giustificare l'astensione dal lavoro, sia sotto il profilo dell'incongruenza di contenuti diagnostici con le circostanze del caso, sia sotto il profilo delle terapie prescritte ed effettivamente applicate dal lavoratore", e questo al fine di affermare, "...sulla base del comportamento tenuto dal lavoratore, delle terapie effettivamente praticate e di altre circostanze, che il disturbo certificato non fosse di entità tale da poter costituire impedimento totale al lavoratore rilevante per un periodo relativamente lungo. Va tuttavia rilevato che siffatte argomentazioni, nonché gli orientamenti giurisprudenziali citati dalla stessa resistente, non possono ritenersi conferenti alla fattispecie, in cui la patologia della ricorrente è stata oggetto non soltanto di una diagnosi, ma anche di una valutazione esplicita di idoneità ad impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa, da parte dell'istituto*



*pubblico competente per tale accertamento. A fronte di tale valutazione – non contestata come detto, dalla parte datoriale- la lavoratrice non avrebbe evidentemente potuto svolgere la prestazione, sicchè nulla può esserle rimproverato al riguardo”.*

Ora, diversamente da quanto argomentato dall’opponente nei suoi scritti difensivi, è un dato certo e documentalmente riscontrabile, che la veridicità della certificazione sanitaria dell’Inail non sia stata tempestivamente e debitamente contestata ed altresì che la diagnosi formulata dall’Istituto sia stata posta alla base della contestazione disciplinare della condotta della ricorrente asseritamente con le sue risultanze contrastanti.

La patologia della ricorrente risulta dunque dalla certificazione in atti, redatta peraltro da diversi sanitari dell’Inail e confermate da quelli appartenenti ad altre strutture (vd docc cit).

Quanto sopra è stato poi compiutamente confermato dall’istruttoria svolta.

Il **teste Orlandi Roberto**, medico chirurgo, specialista in ortopedia traumatologica, dipendente dell’Inail per le sedi di Roma Tuscolano e di Rieti ha dichiarato: “Conosco la [REDACTED] per ragioni inerenti la mia attività lavorativa. Invero nel febbraio 2013 ebbi modo di sottoporla a visita su invio della predetta da parte dei medici legali di ruolo dell’Inail i quali in prima battuta stavano seguendo la pratica dell’infortunio....ricordo di avere visitato la

██████████ circa sei o sette volte nel periodo da febbraio a fine giugno-primi di luglio 2013. Ricordo che a febbraio aveva il piede sinistro gonfio e dolorante e comportante una zoppia. Ciò in contrasto con gli esami negativi di pronto soccorso. Ricordo di avere richiesto una tac in quanto specialista che consentì di riscontrare la frattura del cuboide che è un osso di sostegno della volta plantare. Vi era anche un trauma dei tessuti molli in quanto l'██████████ mi riferì che sul piede le era caduto lo scooter a bordo del quale viaggiava. Ricordo di avere prescritto della magnetoterapia e dei plantari. Ricordo che la paziente seguì dette prescrizioni, in particolare ricordo che controllai i plantari e verificai che gli stessi erano stati usati dalla paziente. Non ricordo di avere prescritto altro alla paziente. Ricordo che alla paziente venne effettuata una diagnosi tardiva, per cui per un mese/ un mese e mezzo camminò sulla frattura così allungando i tempi di guarigione portandoli a sei/otto mesi dalla data dell'evento (dicembre 2012) invece dei tre quattro mesi necessari a quel tipo di frattura (frattura del cuboide semplice). Ricordo che vi furono anche altri accertamenti, non ricordo se disposti da me o da altri colleghi che riscontrarono ulteriori fratture all'altezza del secondo e terzo metatarso".

Confermata dunque l'esistenza della patologia, non può non rilevarsi, come peraltro, condivisibilmente effettuato dal primo

giudice, che il datore di lavoro non ha in alcun modo chiarito, e ciò sin dalla contestazione disciplinare, in che modo la condotta della lavoratrice, sopra dettagliata, si sarebbe manifestata come palesemente configgente con la menomazione da cui era affetta, ed indicando di contro quale avrebbe dovuto essere la condotta di vita coerente con la patologia accertata e per quali aspetti il comportamento tenuto dalla [REDACTED] se ne sarebbe discostato. Il datore di lavoro anche nel corso del presente giudizio non ha dedotto né provato perché la guida di un autoveicolo, i piegamenti, la flessione dell'arto, il trasporto di pesi, la deambulazione, con le modalità osservate nel corso dell'investigazione effettuata, si sarebbe posta come incompatibile con le condizioni patologiche accertate.

In ogni caso, ed in modo dirimente, l'istruttoria espletata ha consentito accertare che le condotte censurate ed attribuite alla ricorrente sono state in realtà poste in essere in gran parte da altra persona, con la stessa incredibilmente somigliante e cioè dalla sorella [REDACTED], la quale, **sentita come teste**, ha dichiarato:

*"...Ricordo di avere accompagnato mia sorella sin dal 21 dicembre 2012 tantissime volte sia all'Inail sia in diversi ospedali, anche ai Castelli Romani, sia a fare la fisioterapia a via Tuscolana, ricordo che fece diversi cicli. Da dicembre 2012 a tutto marzo 2013 mia*

sorella camminava con grande difficoltà e doveva utilizzare le stampelle. Io personalmente nel periodo dal dicembre 2012 al giugno 2013 non ho avuto incidenti, né problemi alle gambe. Preciso che l'avvocato Primavera qui presente mi fece vedere la relazione di servizio prodotta dalla convenuta sub doc 4 presso il proprio studio, non ricordo il giorno di preciso.

Ho una figlia di anni 9, è nata il 18 luglio 2006 il cui nome è [REDACTED] [REDACTED] la quale frequenta la scuola elementare in Largo [REDACTED].

Possiedo una macchina Fiat Bravo, non ricordo la targa. Preciso però di utilizzare diverse vetture di proprietà della società da me gestita che opera nel settore degli impianti di protezione catodica.

Con riferimento alla relazione di cui al doc. 4 del fascicolo della controparte che mi viene mostrato dichiaro di essere io la persona ritratta di spalle nelle fotografie alle pagine 28- 29- 30-31. Dichiaro che il soggetto ritratto a pagina 31 il cui viso è coperto dai capelli lunghi è mio marito. Dichiaro di essere io la persona ritratta a pagina 32 . In detta foto compaiono anche mio marito ed il padre della figlia di mia sorella. Sono io nelle foto a pagina 33- 34-35. Non sono certa se sia io il soggetto di cui alla foto a pagina 36-Sono io a pagina 38-39-40-41-42-43. Preciso che in tale foto indosso una fasciatura al braccio che chiesi in prestito a mia sorella in quanto dovevo recarmi al centro commerciale in via Tor de Schiavi e non volevo prendere colpi sulla cicatrice recente che aveva sul fianco

*destro. Tutte le foto infatti sono state scattate al centro commerciale e nel relativo parcheggio. Sono io a pagina 44-45-46. Non sono certa se si tratta di me a pagina 47. Lo vedo dal modo di indossare la maglietta, anzi vedendo il bracciale sono io. Sono io a pagina 48-49-50-51-52-53. Nella foto a pagina 53 a fianco a me c'è mia figlia. Sono io a pagina 54 con mia figlia e mia nipote, come pure a pagina 55. Sono io a pagina 56. Non so dire se sono io alla pagine 57. Anzi sono io alle pagine 57-58-59-61- 63 -64-65-68-69- 71-72-73-74-75-76-77- 129-130-131. Nelle ultime tre foto compare mio marito e nella foto 130 ci stiamo abbracciando. A domanda del giudice preciso che accade di frequente sin dall'infanzia, che io e mia sorella veniamo scambiate l'una per l'altra a causa della forte somiglianza".*

Inoltre dalle dichiarazioni dei testi Angradi e Liberati emerge che sicuramente la ricorrente zoppicava nel recarsi sul luogo di lavoro negli episodi del 10 e 16 maggio e che la stessa altresì è stata vista zoppicare all'interno dei locali aziendali, sempre indossando lo scarpone ortopedico.

Il teste **Angradi Stefano** ha dichiarato: "Conosco la ricorrente per ragioni lavorative. Ricordo che nella primavera del 2013, aprile-maggio ora non ricordo, vidi la ricorrente passare per un corridoio interno all'azienda zoppicando vistosamente. Ricordo che guardai in basso e vidi che ad un piede, mi sembra il destro, ma non ricordo

*con esattezza, indossava qualcosa che poteva essere un gesso, uno scarpone, una protezione. Ricordo di non avere parlato con la ricorrente in detta occasione. Preciso che dislocate in tutta l'azienda vi sono telecamere di sicurezza. Mi trovavo al terzo piano dello stabile e stavo uscendo dalla stanza della collega Daniela Aterno insieme alla predetta che dunque ebbe modo di assistere alla scena".*

**Il teste Marco Liberati** ha dichiarato: *"Svolgo attività di investigatore privato regolarmente autorizzato dalla Prefettura di Rieti. Ho una mia agenzia avente la forma di srl denominata "Centro Nazionale Investigazioni". Lavoro sia in proprio sia in collaborazione con altre agenzie del settore.*

*Ricordo di avere espletato attività investigativa nei confronti della signora [REDACTED] nel periodo dal 2 al 16 maggio 2013, per conto di una società investigativa denominata [REDACTED] con sede in [REDACTED] piazza [REDACTED]. Svolsi la detta attività investigativa, avente ad oggetto la verifica dello stato di salute della signora, in prima persona, in affiancamento con altri agenti della [REDACTED] in Roma, nella zona di Centocelle, ciò prevalentemente, in quanto avemmo modo anche di spostarci in altre zone. Ricordo che svolgemmo di media circa dieci ore di osservazione al giorno, iniziando dall'abitazione della signora e seguendola nei movimenti. Nel corso della mia osservazione ho potuto constatare che la*

signora deambulava in modo regolare, prevalentemente calzando scarpe da ginnastica, non aveva zoppie, portava pacchi, buste della spesa, in qualche circostanza si fletteva su entrambi gli arti accovacciandosi proprio. Di ciò vi è anche prova fotografica. Ricordo che mentre eseguivo personalmente il pedinamento la [REDACTED] si recò due volte, in giorni diversi sul luogo di lavoro, nella specie il 10 ed il 16 maggio. In entrambe le occasioni intorno alle 12/ 12.30. Ricordo che nella prima circostanza, il 10 maggio vidi la [REDACTED] che proveniva dalla profumeria di via dei Castani in cui lavorava sicuramente il marito o compagno, non so se è di sua proprietà, giungere guidando la propria auto in piazza Augusto Imperatore a circa 500 metri dal luogo di lavoro, si fermò, parcheggiò, attese circa quattro minuti in auto e quando scese dal mezzo, vidi che al piede sinistro al posto della scarpa da ginnastica con la quale era salita a bordo della vettura, indossava una sorta di scarpone più grande, di quelli che, per intenderci, si usano per aiutare la deambulazione in caso di difficoltà nella stessa. Ricordo che nel tragitto dalla macchina al luogo di lavoro la signora zoppicava vistosamente. La vidi tornare all'auto intorno alle 16.00 sempre vistosamente zoppicando. La vidi ripartire subito e quando scese dall'auto, nella sua zona, aveva nuovamente entrambe le scarpe da ginnastica.



*Il 16 maggio constatai un episodio praticamente analogo, con la differenza che la signora salì in auto in zona Centocelle, rimase in auto qualche minuto prima di partire, parcheggiò in zona Lungotevere vicino alla [REDACTED] e quando scese constatai che già indossava lo scarpone. Da ciò dedussi che lo aveva indossato prima di partire. Nel tragitto dall'auto alla sede di lavoro, questa volta più breve dell'altra volta, la vidi sempre zoppicare. In tale occasione ricordo che vi fu addirittura qualcuno, non ricordo se uomo o donna che l'aiutò a salire le scale. Non ricordo di avere visto la signora indossare il predetto scarpone in occasioni diverse da quelle da me riferite. Ricordo che tra il 10 ed il 16 maggio effettuai un'altra verifica il giorno 11, ricordo che la signora non uscì di casa e la vidi solamente alla finestra. Quanto al doc 4 fasc ric che mi viene mostrato, posso affermare che si tratta della relazione concernente l'attività investigativa da me svolta, riconosco le fotografie che sono state quasi tutte scattate da me personalmente. Preciso però che io al termine del servizio consegno il rapporto della giornata o delle giornate con le foto allegate. In questo caso sulla base dei miei rapporti la relazione in esame è stata redatta dalla agenzia di Padova.*

*Non so dire se la signora guidasse una macchina munita di comandi speciali, ricordo però che parcheggiò in piazza Augusto Imperatore in un posto riservato agli invalidi. A domanda*



*dell'avvocato Primavera: sapevo che la signora aveva una sorella sulla base dell'attività preliminare da me svolta, non l'ho mai vista né l'ho mai vista con la ricorrente. Sono assolutamente certo che la signora che fu oggetto della mia attività investigativa sulla quale ho deposto è la signora [REDACTED] che vedo oggi in aula".*

Nessuna prova ha fornito la opponente circa la simulatorietà di tale condotta né tantomeno sull'incompatibilità della stessa con la patologia accertata. Ciò vieppiù all'esito delle dichiarazioni rese dalla teste [REDACTED] e cioè che gran parte dell'accertamento investigativo sia stato effettuato su soggetto diverso dalla ricorrente.

In estrema ipotesi, anche a volere, per un momento, ammettere, che la [REDACTED] abbia volutamente accentuato l'andatura claudicante all'interno dei locali aziendali, in assenza di specifiche ulteriori deduzioni, questo solo fatto, si ripete solo in ipotesi ammesso, non potrebbe comunque di per sé giustificare il provvedimento datoriale espulsivo.

Alla luce delle esposte considerazioni, ritenuta ultronea ogni osservazione in merito alle ulteriori argomentazioni delle parti, deve affermarsi l'illegittimità dell'irrogato licenziamento intimato alla [REDACTED]. L'opposizione va pertanto rigettata con conferma della impugnata ordinanza.

Inammissibile la domanda riconvenzionale perché tardivamente proposta oltre i termini di cui all'art. 1 comma 51 l. 92/2012.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate per un terzo, mentre per il residuo seguono la soccombenza.

Roma, 23-11-2015

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 23-11-15  
IL CANCELLIERE B3  
Dr.ssa *F. Chiesa* *F. Sestito*